



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale

Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 544 del 11 settembre 2017

Oggetto: istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo per il giorno 12 settembre 2017 in occasione della festa di *Piedigrotta* – evento che si svolgerà nell’area pedonale di via Francesco Caracciolo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nei giorni dall’1° al 12 settembre 2017 sono in programma alcune manifestazioni correlate alla festa di *Piedigrotta*;
- in occasione del concerto previsto la sera del 12 settembre, che si svolgerà nell’area pedonale di via Francesco Caracciolo, l’Assessorato alla *Cultura e Turismo*, con nota dell’8 settembre 2017 (n. PG/2017/680222), sentito il servizio *Polizia locale* e d’intesa con la *Questura di Napoli*, ha chiesto un provvedimento che istituisca temporaneamente il senso unico in via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con viale Anton Dohrn e piazza della Vittoria, nonché la sospensione della pista ciclabile sul lungomare di via Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e viale Anton Dohrn.

Visto che il percorso ciclabile è già sospeso per i giorni dall’11 al 20 settembre 2017, con O.D. di cui al prot. del servizio *Mobilità sostenibile* n. 543 del 8/9/2017, per consentire lo svolgimento di altra manifestazione.

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di dover adottare il provvedimento specificato nella parte dispositiva del presente atto.

Letta la nota dell’Assessorato alla *Cultura e Turismo* inoltrata con PG/2017/680222 dell’8 settembre 2017.

Letti altresì il D. L.º 30/04/1992 n. 285 e successive integrazioni ed il D. L.º 267/2000,

ORDINA

In via **Francesco Caracciolo il giorno 12 settembre 2017, dalle ore 19:00** e fino a cessate esigenze, nel tratto compreso tra viale Anton Dohrn e piazza Vittoria, opportunamente evidenziata al transito dei veicoli, **il senso unico di circolazione.**

Confermare la sospensione della pista ciclabile di via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e la confluenza con viale Anton Dohrn, con l’obbligo dei ciclisti di condurre a mano il velocipede secondo quanto disposto dall’articolo 182 comma 4 del Codice della Strada nel tratto interessato.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa.

Gli organizzatori della manifestazione procederanno alla installazione della segnaletica necessaria per l’attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell’evento.

Il servizio autonomo *Polizia Locale* è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il servizio Autonomo *Polizia Locale* è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art.12 del D. L.vo 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza;

A norma dell’articolo 3 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Strada, D. Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall’articolo 74 del Regolamento di Esecuzione D. P. R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

Il dirigente

arch. Emilia G. Trifiletti

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005.